

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale 24/01/2021

PARERE SULLA PROPOSTA DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Visto l'art. 239 D.lgs. 18 agosto del 2000, l'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Premesso che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836:” *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*”

Vista la legge di bilancio n. 160/2019 ed in particolare l'art. 1, comma 846 che recita:” *Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.*”.

Visto l'art. 52 e 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che ha attribuito agli enti locali la potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva, dei tributi e di tutte le entrate;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che prevede l'istituzione, presso il Mef del nuovo albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione;

COMUNE DI CIVEZZANO

Provincia di Trento

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

**Affidamento in concessione della gestione Canone
Patrimoniale Unico per il periodo 2021-2025**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Sighel Giuliano

Viste ancora le motivazioni espresse nella Proposta di Deliberazione in oggetto che prevedono con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale, ai sensi dei commi 816-837 della Legge n. 160/2019 e del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, a soggetto iscritto all'albo detenuto dal Mef di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, da affidare sulla base di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa UE e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di affidamento in concessione della gestione del Canone Unico Patrimoniale per il periodo 2021-2025.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Sighele Giuliano

STUDIO CONSULENZA
SIGHELE Dott. GIULIANO
Via del ferar n° 4 - ☎ 0461.557229
38042 BASELGA DI PINÈ (TN)
Cod. fisc.: SCH GLN 43P07 A694T
Partita IVA 00192110229